

Traduzione<sup>1</sup>

## Accordo

### in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l'Autorità palestinese relativo al commercio dei prodotti agricoli

Concluso a Loèche-les-Bains il 30 novembre 1998  
Approvato dall'Assemblea federale il 18 marzo 1999<sup>2</sup>  
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1999  
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1999  
(Stato 1° luglio 1999)

---

Maher Masri  
Ministro dell'economia e del commercio  
dell'Autorità palestinese

Sua Eccellenza  
Signor Pascal Couchepin  
Consigliere federale  
Capo del Dipartimento federale  
dell'economia

Loèche-les-Bains, 30 novembre 1998

Eccellenza,

Mi prego di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«Mi prego riferirmi alle trattative sull'accordo commerciale per i prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso «Svizzera») e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (dappresso «Autorità palestinese»), che si sono svolte nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese<sup>3</sup> e che si prefiggono segnatamente l'applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all'Autorità palestinese conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I della presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Svizzera conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato II della presente lettera;

RU 2004 3769; FF 1999 939

<sup>1</sup> Traduzione dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> RU 2004 3729

<sup>3</sup> RS 0.632.316.251

III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III della presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;

IV. gli allegati I–III sono parte integrante del presente Accordo.

Inoltre, la Svizzera e l'Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a approfondire sforzi per una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito della loro politica agricola e dei loro impegni internazionali.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintante che questo Stato è unito alla Confederazione svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923<sup>4</sup>.

Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure. Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

Il presente Accordo rimane in vigore per lo stesso periodo di validità dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

Una denuncia dell'Accordo di libero scambio da parte dell'Autorità palestinese o della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest'ultimo diverrà caduco alla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo dell'Autorità palestinese in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarle l'accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per l'Autorità palestinese:

Maher Masri

<sup>4</sup> RS 0.631.112.514

*Allegato I*

## Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera all'Autorità palestinese

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese, la Svizzera<sup>5</sup> accorderà a quest'ultima le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Aliquota normale meno
		Fr./100 kg peso lordo	
1	2	3	4
0409.	Miele naturale	19.—	
ex 0000	– in recipienti di ceramica di capacità non eccedente 1 kg		
ex 0000	– altri	38.—	
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:		
	– – – garofani:		
1031	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	– – – rose:		
1041	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	– – – altri:		
	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*		
1051	– – – – legnosi	20.—	
1059	– – – – altri	20.—	
0701.	Patate, fresche o refrigerate:		
	– altre:		
9010	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*		3.—
0702.	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0010	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0020	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0702.	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		

<sup>5</sup> Queste concessioni verranno pure accordate alle importazioni della Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza al Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato di unione doganale del 29 mar. 1923 stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Aliquota normale meno
		Fr./100 kg peso lordo	
1	2	3	4
0030	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri:		
0090	– – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0704.	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
	– cavolfiori e cavoli broccoli:		
	– – altri:		
1090	– – – dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 30 novembre:		
1091	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – cavoli cinesi:		
9060	– – – dal 2 marzo al 9 aprile	5.—	
	– – – dal 10 aprile al 1° marzo:		
9061	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
0705.	Lattughe ( <i>Lactuca saliva</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate:		
	– lattughe:		
	– – a cappuccio:		
	– – – lattuga iceberg, senza corona:		
1111	– – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50	
	– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:		
1118	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
	– – – altre:		
1191	– – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio	5.—	
	– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:		
1198	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
0707.	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
	– cetrioli:		
	– – cetrioli per insalata:		
0010	– – – dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0011	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:		
0020	– – – dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0021	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
0707.	– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:		
0030	– – – dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0031	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Aliquota normale meno
		Fr./100 kg peso lordo	
1	2	3	4
	– – altri cetrioli:		
0040	– – – dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0041	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
0708.	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
	– fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):		
2010	– – da sgranare	esente	
	– – piattoni:		
2021	– – – dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
	– – – dal 15 giugno al 15 novembre:		
2028	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – fagiolini long beans:		
2031	– – – dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
	– – – dal 15 giugno al 15 novembre:		
2038	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):		
2041	– – – dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
	– – – dal 15 giugno al 15 novembre:		
2048	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– – altri:		
2091	– – – dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
	– – – dal 15 giugno al 15 novembre:		
2098	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
0709.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
	– melanzane:		
3010	– – dal 16 ottobre al 31 maggio	5.—	
	– – dal 1° giugno al 15 ottobre:		
3011	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	– sedano, esclusi i sedani-rapa:		
	– – sedano coste verde:		
4010	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile	5.—	
	– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:		
4011	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
0709.	– altri:		
	– – prezzemolo:		
9040	– – – dal 1° gennaio al 14 marzo	5.—	
	– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:		
9041	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	– – altri:		
ex 9099	– – – granaturco dolce		5.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Aliquota normale meno
		Fr./100 kg peso lordo	
1	2	3	4
0711.	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
2000	– olive		5.—
ex 9000	– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»		5.—
0714.	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
2090	– palati dolci: – – altre (per l'alimentazione umana)		—,75
0802.	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
1100	– mandorle: – – con guscio	esente	
1200	– – sgusciate	esente	
0805.	Agrumi, freschi o secchi:		
1000	– arance		5.—
2000	– mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi		5.—
4000	– pompelmi e pomeli		1,50
0806.	Uve, fresche o secche:		
	– fresche:		
	– – da tavola:		
1011	– – – dal 15 luglio al 15 settembre	10.—	
1012	– – – dal 16 settembre al 14 luglio	15.—	
2000	– secche	esente	
0809.	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:		
	– albicocche:		
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
1011	– – – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1° luglio al 31 agosto:		
1018	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
0809.	– – in altro imballaggio:		
1091	– – – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1° luglio al 31 agosto:		
1098	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	– prugne e prugnone:		
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Aliquota normale meno
		Fr./100 kg peso lordo	
1	2	3	4
4012	— — — susine (comprese le prugne): — — — — dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
4013	— — — — dal 1° luglio al 30 settembre: — — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
4015	— — — prugnone — — in altro imballaggio:	esente	
4092	— — — susine (comprese le prugne): — — — — dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
4093	— — — — dal 1° luglio al 30 settembre: — — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
4095	— — — prugnone	esente	
0810.	Altre frutta fresche:		
	— fragole:		
1010	— — dal 1° settembre al 14 maggio	esente	
	— — dal 1° giugno al 14 settembre:		
1011	— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— vergini:		
1010	— — per l'alimentazione di animali		5.50
	— — altri:		
ex 1091	— — — in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, non per usi tecnici		5.50
ex 1099	— — — altri, non per usi tecnici		5.50
	— altri:		
9010	— — per l'alimentazione di animali		5.50
	— — altri:		
ex 9091	— — — in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, non per usi tecnici		5.50
ex 9099	— — — altri, non per usi tecnici		5.50
2001.	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
	— altri:		
	— — ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante:		
ex 9090	— — — olive	esente	
ex 9090	— — — pimenti del genere «Capsicum»		25.—
2004.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	— altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:		
	— — in recipienti eccedenti 5 kg:		
9012	— — — olive	esente	
	— — in recipienti non eccedenti 5 kg:		
9042	— — — olive	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	Aliquota normale meno
		Fr./100 kg peso lordo	
1	2	3	4
2005.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	– olive:		
	– – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	
	– – altri	esente	
	– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi		
	– – in recipienti eccedenti 5 kg:		
ex 9011	– – – pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi		25.—
ex 9040	– – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg: pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi		35.—
2009.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– succhi d'arancia:		
	– – congelati:		
ex 1110	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.—
ex 1120	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.—
	– – altri:		
ex 1910	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.—
ex 1920	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.—
	– succhi di uva (compresi i mosti di uva):		
	– – concentrati:		
6031	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)*	50.—	

### Note esplicative dell'Allegato I

In caso di divergenze concernenti la descrizione del prodotto nella colonna 2, farà stato la legge sulla tariffa delle dogane svizzere.

Se la riduzione di dazio è uguale o superiore alla vigente aliquota NPF, non sarà riscosso alcun dazio.

L'asterisco (\*) nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nelle colonne 3 e 4 verranno accordate solo nell'ambito dell'applicazione dei contingenti doganali OMC.



*Allegato II*

## Concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Confederazione Svizzera

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese, per i seguenti prodotti originari della Svizzera<sup>6</sup> l'Autorità palestinese applicherà aliquote di dazio non superiori a quelle che Israele applica ai prodotti originari della Svizzera.

Voce di tariffa	Designazione della merce
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0406	Formaggi e latticini
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	Tè, anche aromatizzato
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1302	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pedinati e pectati; agra-agrar e altre mucillagine e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

<sup>6</sup> Queste aliquote di dazio verranno pure accordate alle importazioni dal Liechtenstein alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza finché resterà in vigore il Trattato del 29 mar. 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

*Allegato III***Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo**

1. (1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questi Paesi.  
(2) Sono considerati interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o in Svizzera
  - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - b) gli animali vivi ivi nati e allevati;
  - c) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - d) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a) e e).  
(3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempite le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Cisgiordania e Striscia di Gaza, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.  
(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate nel capoverso 1) in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 (2), Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano *mutatis mutandis*, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra gli Stati AELS e l'Autorità palestinese.

*Appendice dell'allegato III***Lista dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell'Allegato III per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale**

I prodotti menzionati nella lista non sono coperti integralmente dall'accordo. È perciò necessario consultare gli allegati I e II dell'accordo

Voce di tariffa SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0406	Formaggi e latticini	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa
1209	Semi, frutti e spore da sementa	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
1302	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati</li> <li>– altri</li> </ul>	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce di tariffa SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere già prodotto originario
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– maltosio e fruttosio chimicamente puri</li> <li>– altri zuccheri allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</li> <li>– altri</li> </ul>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa, compresi altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere già prodotti originari
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari

Voce di tariffa SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> <li>– frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcool</li> <li>– burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granoturco</li> <li>– altri, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio), preparati in modo diverso dalla cottura in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelati</li> <li>– altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutte le frutta a guscio e di tutti i semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202–1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutte le frutta, le frutta da guscio o tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari</p>
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari

---

Voce di tariffa SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e la cicoria utilizzata deve essere già prodotto originario
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato

---

